

## **TI\_GERICHTE 12.2004.203 vom 15. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2004.203](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.203)

FR: TI\_GERICHTE 12.2004.203 du 15 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 12.2004.203 del 15 dicembre 2004

### **Regeste**

prescrizione - regresso dell'assicuratore LAINF per le prestazioni assicurative obbligatorie

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.12.2004 12.2004.203

prescrizione - regresso dell'assicuratore LAINF per le prestazioni assicurative obbligatorie

Incarto n. 12.2004.203 Rinvio TF Lugano 15 dicembre 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.44 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa, con petizione 12 aprile 2002, da AO 1 rappr. da RA 2 contro AP 1 rappr. dall' RA 1 con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 100'000.-, oltre interessi al 5 % dal 3 febbraio 1995. Ed ora per giudicare su un'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, avversata dall'attrice e che il Pretore, con decreto 13 febbraio 2003, ha respinto. Appellante la AP 1 che, con gravame 10 marzo 2003, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere l'eccezione di prescrizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre l'attrice, con osservazioni 25 aprile 2003, postula la riezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Considerato in fatto e in diritto 1. In data 3 febbraio 1995 \_\_\_\_\_ è stato investito da un convoglio ferroviario ed è stato rinvenuto a lato del binario 2, al termine del marciapiede della stazione di \_\_\_\_\_, adagiato sulla schiena, con gravi ferite alla parte sinistra della calotta cranica. Numerosi interventi chirurgici gli hanno salvato la vita, ma egli è rimasto cerebroleso in modo particolarmente grave. A quell'epoca \_\_\_\_\_ era dipendente del \_\_\_\_\_, il quale era assicurato contro gli infortuni in ambito LAINF presso la AO 1. Al termine di una lunga controversia fra \_\_\_\_\_ e la AO 1, sfociata davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con una sentenza di data 25 marzo 1998 (doc. H), l'assicuratore ha dovuto erogare all'assicurato delle prestazioni che, al 12 settembre 2002, ammontavano a Fr. 665'408,55, di cui Fr. 332'693,55 a titolo di spese di cura, indennità giornaliera ed indennità per menomazione dell'integrità e Fr. 332'715.- per delle rendite di invalidità ed assegni per grandi invalidi. 2. La AO 1 ha notificato, il 23 gennaio 1997, la sua intenzione di esercitare il regresso nei confronti delle AP 1 per il danno patito dal signor \_\_\_\_\_ il 3 febbraio 1995. L'assicuratore ipotizzava una responsabilità delle AP 1 e precisava che l'ammontare delle prestazioni erogate in favore dell'assicurato, come pure la quota di partecipazione delle AP 1 sarebbe stata comunicata solo dopo la liquidazione del caso tanto per le prestazioni LAINF assicurate obbligatoriamente (doc. P), quanto per quelle complementari (doc. EE). In proseguo di tempo le AP 1 hanno rinunciato ad avvalersi dell'eccezione della prescrizione nei confronti dell'assicuratore fino al 3 febbraio 2002, nella misura in cui essa non fosse già intervenuta

prima del 20 gennaio 2000 (doc. I e L). In data 1° febbraio 2002 la AO 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti delle AP 1 per un importo di Fr. 2'500'000.- oltre interessi per interrompere il termine di prescrizione (doc. M e N). Al precetto esecutivo è stata interposta opposizione. 3. Con petizione 12 aprile 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna delle AP 1 al pagamento parziale di Fr. 100'000.- (azione parziale) oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1995 a causa di regresso (art. 41 LAINF) per le prestazioni assicurate obbligatoriamente e a titolo complementare che l'assicuratore contro gli infortuni ha erogato in favore di \_\_\_\_\_. Alla petizione si sono opposte le AP 1, le quali, preliminarmente, hanno sollevato l'eccezione della prescrizione. L'udienza preliminare è stata limitata alla discussione di questa eccezione. 4. Con sentenza 13 febbraio 2003 il Pretore ha respinto l'eccezione di prescrizione in relazione al diritto di regresso per le prestazioni assicurative obbligatorie, precisando che il termine di prescrizione per l'assicuratore infortuni in relazione alle prestazioni assicurate obbligatoriamente, inizia a decorrere non già al momento dell'infortunio, ma al momento in cui l'assicuratore viene a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento. Questo principio si trova peraltro ora codificato all'art. 72 cpv. 3 LPGA, che ha sostituito l'abrogato art. 41 LAINF. Posto che l'attrice è venuta a conoscenza il 7 aprile 1998 (giorno della notifica della sentenza del TFA) delle prestazioni che era tenuta ad erogare e che il termine di prescrizione biennale dell'art. 14 LrespC era stato interrotto prima del 7 aprile 2000, la sua pretesa era ancora esigibile. In ordine alle prestazioni complementari versate dall'assicuratore al signor \_\_\_\_\_, esse non soggiacciono alla disciplina dell'art. 41 LAINF, ma alle pretese di regresso governate dalla LCA. Questo tema è stato lasciato indeciso dal Pretore, che lo ha rinviato al giudizio di merito. Il Giudice di prima istanza ha però ricordato che il regresso dell'assicuratore nei confronti di una persona responsabile a titolo causale non è dato, salvo che non si possa rimproverare una colpa alle AP 1. Nel tal caso, però, il credito sarebbe verosimilmente prescritto. Del pari, se l'indennizzo versato al signor \_\_\_\_\_ fosse annoverabile fra le cosiddette "assicurazioni delle persone", l'attrice non avrebbe alcun diritto al regresso ai sensi dell'art. 96 LCA. 5. Contro il premesso giudizio le AP 1 si sono aggravate in appello, osservando che il termine di prescrizione per le pretese verso un'impresa di strade ferrate è di 2 anni (art. 14 LrespC) ed esso inizia a decorrere dal giorno dell'infortunio e non dal momento della conoscenza della persona responsabile. L'attrice aveva preso in esame la possibilità di un regresso già all'inizio del 1997, ma essa non ha adottato alcuna misura per interrompere il termine di prescrizione. Diversamente da quanto è stato sostenuto dal Pretore, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione va fatto risalire, per le prestazioni obbligatorie LAINF, al giorno dell'infortunio, ovvero al 3 febbraio 1995 e non al giorno in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che era tenuto ad erogare. Le tesi dottrinali riprese dal Pretore per fondare il suo giudizio sono erronee anche perché, in concreto, diversamente da altre ipotesi in cui è applicabile l'art. 60 CO, il termine di prescrizione per gli incidenti ferroviari inizia a decorrere dal giorno dell'evento pregiudizievole e non dalla "conoscenza del danno" (art. 60 CO) o "dalla conoscenza delle prestazioni" (art. 72 LPGA). Il termine di prescrizione previsto dall'art. 14 LrespC conosce regole diverse, per cui non si può far capo all'applicazione dell'art. 60 CO in via analogica. Il fatto che ora l'art. 72 LPGA disciplini l'inizio del termine di prescrizione per l'azione di regresso, non significa che si possa far capo a questa norma, perché l'abrogato art. 41 LAINF non prevedeva che la decorrenza del termine di prescrizione potesse essere fatta risalire al giorno in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza delle prestazioni che è tenuto a

riconoscere all'assicurato. In relazione alle prestazioni complementari, l'appellante sostiene che, nella misura in cui le pretese di risarcimento sono state erogate in base ad un'assicurazione contro i danni, esse sono prescritte, perché l'assicuratore, subentrando nei diritti dell'assicurato, riprende anche il termine di prescrizione in corso. Diversamente da quanto ha precisato il Pretore, il termine di prescrizione nella concreta evenienza non è quello delle azioni aquiliane, ma quello dell'art. 14 LrespC, il quale inizia a decorrere dal giorno dell'infortunio. Di conseguenza anche per queste pretese la prescrizione è intervenuta il 3 febbraio 1997. Con tempestive osservazioni, l'appellata ha ripreso le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in relazione al regresso delle pretese che discendono dall'assicurazione obbligatoria LAINF. In ordine alle richieste fondate sull'assicurazione complementare, l'attrice ha rilevato che il Pretore non aveva elementi sufficienti il giorno del giudizio per qualificare la natura delle prestazioni erogate dall'assicurazione (assicurazione contro i danni o assicurazione di persone). Col che non si poteva neppure pretendere che egli si determinasse sull'ammissibilità dell'azione di regresso. Del pari al momento dell'udienza preliminare le AP 1 non hanno offerto alcuna prova tesa ad accertare se le condizioni previste dagli art. 41 segg. CO fossero soddisfatte o meno. In assenza di un substrato probatorio, la decisione del Pretore di rinviare al giudizio di merito questo punto controverso, apparirebbe senz'altro legittima. 6. Con sentenza 29 marzo 2004 questa Camera ha respinto l'appello delle AP 1 negando che, nella fattispecie concreta, fosse intervenuta la prescrizione invocata dall'appellante. La II Corte civile del Tribunale federale, con decisione 6 ottobre 2004, ha riformato il giudizio d'appello nel senso che la petizione dell'assicuratore sociale contro la compagnia della strada ferrata è respinta per intervenuta prescrizione, rinviando a questa Camera la causa per una nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della prima e della seconda istanza cantonali. 7. Per quanto riguarda le spese e le ripetibili della procedura avanti al Pretore le stesse vanno tutte addebitate all'attrice mentre quelle d'appello seguono, così come indicato dal Tribunale federale, la stessa ripartizione della sede federale, ossia  $\frac{3}{4}$  a carico dell'attrice e  $\frac{1}{4}$  a carico della convenuta. 8. Definitivamente risolta la questione della prescrizione riguardante le prestazioni obbligatorie prestate dall'assicuratore sociale, la causa ritorna alla Pretura affinché abbia a decidere sulla sorte delle prestazioni assicurative complementari per l'esame delle quali il Pretore aveva rinviato al merito. Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1. L'appello 10 marzo 2003 è evaso come ai dispositivi 1 e 1.1. della sentenza 6 ottobre 2004 della II Corte civile del Tribunale federale (5C.98/2004). 2. Il dispositivo 2. della sentenza 13 febbraio 2003 del Pretore di Mendrisio-Nord è così riformato: "Le spese di Fr. 50.- e la tassa di giustizia di Fr. 2'000.-, da anticipare come di rito, sono a carico dell'attrice la quale rifonderà altresì alla convenuta la somma di complessivi Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili" 3. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 950.- b) spese Fr. 50.- totale Fr.1'000.- sono poste a carico della parte appellata per  $\frac{3}{4}$  ed a carico della parte appellante per  $\frac{1}{4}$ . AO 1 verserà a AP 1 l'importo di Fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 4. La causa è rinviata al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord per istruttoria e decisione sulle pretese riguardanti le prestazioni assicurative complementari. 5. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario